

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

PROCEDURA SEGNALAZIONI

Redatto da: Gabriele Amato
Responsabile Sistemi di Gestione Integrati

Verificato e Clementi Francesco

Approvato da: Presidente Consorzio Orologio 2.0

Descrizione versione corrente				
Versione	Data	Autore	Verificato	Approvato
02	12/12/2023	Gabriele Amato	Clementi Francesco	Clementi Francesco
Descrizione		Integrazione canale di segnalazione		

Storia delle modifiche		
Versione	Data	Descrizione
00	01/06/2021	Prima emissione
01	13/04/2023	Modifica RSGI ed indirizzo SAI

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

Sommarrio

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – PRINCIPI GENERALI	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3	RESPONSABILITA' E DESTINATARI	4
4	SOGGETTI SEGNALANTI	4
5	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
6	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
7	SEGNALAZIONI ANONIME.....	7
8	MODALITA' DI SEGNALAZIONE	8
8.1	- Canali interni.....	8
8.1.1	– SA8000:2014	8
8.1.2	– UNI ISO 37001:2016	9
8.1.3	– UNI/PdR 125:2022.....	9
8.1.4	– Rapporti tra Organi deputati a ricevere segnalazioni	10
8.2	- Canale esterno	11
9	Avvio del processo di gestione delle segnalazioni.....	11
9.1	- Ricezione delle segnalazioni	11
9.2	- Istruzione interna ed esecuzione delle verifiche	12
10	Adozione di provvedimenti e misure correttive	13
11	Tutela della riservatezza	14
12	Comunicazione a terzi.....	14
13	Tutela della riservatezza del segnalato.....	15
14	Divieto di discriminazione e di ritorsione nei confronti del segnalante	15
15	La “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto	17
16	Responsabilità del segnalante	18
17	Reporting.....	18
18	Informazione e formazione.....	18

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023
---	-------------------------------	--

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – PRINCIPI GENERALI

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare i Destinatari (come definiti nel seguito) ad effettuare segnalazioni di fatti illeciti, anomali o comunque scorretti (cd. “whistleblowing”) quali ad esempio i dubbi e le incertezze circa l’iter da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. Il potenziale campo di applicazione relativo a tali segnalazioni deve intendersi in senso quanto più ampio e completo possibile, andando ad integrare le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001, al D. Lgs. 24/2023, oltre che i dettami degli schemi SA8000:2014, 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al Segnalante (detto anche “whistleblower”) chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

La procedura regola il sistema attraverso cui chiunque può effettuare segnalazioni di carattere volontario e discrezionale, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante e preservandolo, quindi, da qualsiasi ritorsione.

La presente procedura disciplina anche il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni e fornisce indicazioni in merito ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela offerte al segnalante e al segnalato.

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS (nel seguito anche la “Società”), nello svolgimento delle proprie attività, si impegna ad operare con i più elevati standard di trasparenza, legalità, equità ed integrità etica nei rapporti con i dipendenti, fornitori, clienti e tutti gli stakeholders. A tal fine la Società si impegna a vincolare il proprio sistema di governance a questi valori e ad adottare idonei strumenti di attuazione e prevenzione per assicurarne il rispetto. In tale contesto, con lo scopo di vigilare sul rispetto di tali valori, nonché in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, la Società incoraggia la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che integrino violazioni di “norme interne” (Modelli, procedure ecc.) o esterne (Regolamenti e Leggi).

A tal fine è stato istituito il presente sistema di “Whistleblowing”, aperto, trasparente e riservato che consente a chiunque di interagire con il Comitato di Sostenibilità e segnalare presunte violazioni del Codice Etico, della legge, delle norme interne che disciplinano l’attività della Società e qualsiasi condotta posta in violazione ai principi comportamentali.

Suddetto Comitato è composto dai responsabili delle funzioni Compliance, Privacy e HR.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	<p style="text-align: center;">CRISTOFORO SCS ONLUS</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023</p>
---	-------------------------------	---

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- SA8000:2014
- UNI ISO 37001:2016
- UNI/PdR 125:2022
- D. Lgs. 24/2023
- D. Lgs. 231/2001

3 **RESPONSABILITA' E DESTINATARI**

Il Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrata è responsabile della presente procedura e della sua applicazione, avvalendosi della collaborazione delle altre figure presenti nell'organigramma aziendale.

La presente procedura si applica ai Destinatari, ossia a:

- Organi di Amministrazione e di Controllo della Società;
- Dipendenti della Società;
- Ex dipendenti della Società;
- Candidati all'impiego;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per conto della Società e siano sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto);
- Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società stessa (ad es. consulenti, fornitori, clienti, volontari);
- Qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

4 **SOGGETTI SEGNALANTI**

Possono effettuare segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo della Società quali:

- Lavoratori subordinati della Società;
- Ex dipendenti della Società;
- Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società e/o in favore della medesima (es. Fornitori);
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Candidati all'impiego;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società e che consistono in:

- 1) illeciti penali, civili, amministrativi e contabili;
- 2) condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o in violazione dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Cooperativa;
- 3) condotte in violazione del Codice Etico adottato dalla Cooperativa; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- 7) Segnalazioni inerenti ogni potenziale violazione degli schemi SA8000:2014 (etica); UNI ISO 37001:2016 (anticorruzione); UNI/PdR 125:2022 (parità di genere).

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023
---	-------------------------------	--

La segnalazione può anche avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; le attività illecite non ancora compiute, ma che la persona segnalante ritenga che possano ragionevolmente verificarsi per fondati sospetti, ovvero per la presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Inoltre, la Società estende la tutela di cui alla presente procedura anche a coloro che effettuano segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi e irregolarità a danno, anche indiretto, dell'interesse aziendale. In tale ambito, poiché non è possibile stilare una lista tassativa di fatti o comportamenti che possono costituire l'oggetto del whistleblowing, si forniscono alcune indicazioni. La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

1. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o a terzi;
2. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
3. pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

Ne consegue che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma degli illeciti elencati sopra (da 1 a 8) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato o comportamenti impropri al fine di ottenere vantaggi privati o al fine di curare un interesse proprio o di terzi.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto delle procedure interne, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire al Comitato di Sostenibilità di effettuare le dovute verifiche.

Non sono disciplinate dalla presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023
---	-------------------------------	--

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (sul punto si rinvia a: Allegato al Decreto n. 24/2023, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della Società.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché le funzioni competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità e recapiti del Segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

7 SEGNALAZIONI ANONIME

Eventuali segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari (e cioè che siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati), verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura. Queste ultime saranno trattate alla stregua

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

di altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche se relative a fatti rilevanti e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito di veridicità dei fatti o delle situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

8 MODALITA' DI SEGNALAZIONE

8.1 - Canali interni

La Società ha predisposto dei canali interni cui si può ricorrere per trasmettere, al Comitato di Sostenibilità, le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura.

La segnalazione può essere effettuata, sia in forma scritta che in forma orale, tramite uno dei seguenti canali:

- Piattaforma informatica dedicata accessibile tramite la home page del sito internet della società (www.coopcristoforo.it);

Tale strumento è raccomandato, in quanto guida la segnalazione e garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- In caso di segnalazione non anonima, incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, da fissare tramite l'apposita piattaforma. L'incontro avviene con almeno due membri del Comitato di Sostenibilità, entro due settimane dalla ricezione della richiesta e si conclude con la sottoscrizione della segnalazione da parte del segnalante.
- A mezzo posta ordinaria: Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve (FI);
- Tramite apposita cassetta postale installata presso i locali della sede legale della società stessa.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali informativi appositamente dedicati ha l'onere di trasmetterla tempestivamente ai membri del Comitato di Sostenibilità, nel massimo rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

8.1.1 – SA8000:2014

Con specifico riferimento alla norma SA8000:2014, la segnalazione può avvenire mediante inoltro a RLSA8000, oltre che tramite le modalità di cui sopra, anche di un suggerimento/reclamo scritto compilato sull'apposito modello Mod RSM "Modello Reclamo/suggerimento SA8000", disponibile sul sito internet aziendale e caricabile, una volta compilato, sul canale dedicato oppure tramite:

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

- Casella di posta elettronica segnalazionisa8000@coopcristoforo.it;
- Posta ordinaria, all'attenzione dell'RLSA8000;
- Cassetta postale dedicata presso sede legale della Società, all'inizio delle scale (Via Lisbona, 23 – 50065 Pontassieve).

- Inoltro all'Ente di Certificazione/Ente di accreditamento di un suggerimento/reclamo scritto:

1. Ente di Accreditamento SAAS - Social Accountability Accreditation Service - 9 East 37th Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA; fax: +212-684-1515, e-mail: saas@saasaccreditation.org.

2. Organismo di Certificazione Bureau Veritas Italia Spa – Divisione Certificazione Att.ne Responsabile CSR Viale Monza, 347, 20126 Milano - Email: csr@it.bureauveritas.com

L'RLSA8000, sulla base della segnalazione ricevuta, provvederà ad informare anche il Comitato di Sostenibilità, che procederà in conformità alla presente procedura.

8.1.2 – UNI ISO 37001:2016

Con specifico riferimento alla norma UNI ISO 37001:2016, la segnalazione può avvenire mediante inoltro alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, oltre che tramite le modalità di cui sopra, anche di un suggerimento/reclamo scritto compilato sull'apposito modello Mod RSM “Modello Reclamo/suggerimento”, disponibile sul sito internet aziendale e caricabile, una volta compilato, sul canale dedicato oppure tramite:

- Posta ordinaria, all'attenzione della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- Cassetta postale dedicata presso sede legale della Cooperativa, all'inizio delle scale (Via Lisbona, 23 – 50065 Pontassieve).

La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, sulla base della segnalazione ricevuta, provvederà ad informare anche il Comitato di Sostenibilità, che procederà in conformità alla presente procedura.

8.1.3 – UNI/PdR 125:2022

Con specifico riferimento alla norma UNI/PdR 125:2022, la segnalazione può avvenire mediante inoltro al Comitato Guida per la Parità di Genere, oltre che tramite le modalità di cui sopra, anche di un suggerimento/reclamo scritto compilato sull'apposito modello Mod RSM “Modello Reclamo/suggerimento”, disponibile sul sito internet aziendale e caricabile, una volta compilato, sul canale dedicato oppure tramite:

- Casella di posta elettronica paritadigenere@coopcristoforo.it;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023


- Posta ordinaria (Via Lisbona 23 50065 Pontassieve (FI)), all'attenzione del Comitato Guida per la Parità di Genere;
- Cassetta postale dedicata presso sede legale della Cooperativa, all'inizio delle scale (Via Lisbona, 23 – 50065 Pontassieve).

Il Comitato Guida per la Parità di Genere, sulla base della segnalazione ricevuta, provvederà ad informare anche il Comitato di Sostenibilità, che procederà in conformità alla presente procedura.

8.1.4 – Rapporti tra Organi deputati a ricevere segnalazioni

1. Laddove il Comitato di Sostenibilità riceva segnalazioni che attengano al Modello di Organizzazione, gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, provvederà ad informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza della Cooperativa Cristoforo, che agirà secondo quanto previsto nel MOGC, nel rispetto della tutela del segnalante.
2. Laddove il Comitato di Sostenibilità riceva segnalazioni che attengano alla SA8000:2014, provvederà ad informare con tempestività gli RLSA8000 della Società.
3. Laddove il Comitato di Sostenibilità riceva segnalazioni che attengano alla UNI ISO 37001:2016, provvederà ad informare con tempestività la Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione del Consorzio Orologio 2.0, che agirà secondo quanto previsto nella PRO PRC.
4. Laddove il Comitato di Sostenibilità riceva segnalazioni che attengano alla UNI/PdR 125:2022, provvederà ad informare con tempestività il Comitato Guida per la Parità di Genere della Cooperativa Cristoforo.

I rapporti tra gli Organi indicati vengono schematizzati come di seguito:



	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

8.2 - Canale esterno

È possibile effettuare una segnalazione esterna (tramite canale istituito dall'ANAC) solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa dettata dal D.lgs. n. 24/2023;
2. la segnalazione interna effettuata non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (ad ANAC) e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, possano essere occultate o distrutte prove, oppure si ha fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

È, infine, possibile presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

9 Avvio del processo di gestione delle segnalazioni

9.1 - Ricezione delle segnalazioni

Il Comitato di Sostenibilità riceve, in via diretta o indiretta, le segnalazioni come indicato sopra.

Il Comitato di Sostenibilità ha il compito di:

- **redigere il verbale** della segnalazione ricevuta oralmente (incontro diretto), anche avvalendosi di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto solo con il consenso dell'interessato;
- **immettere** la segnalazione pervenuta oralmente nel sistema informatico;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

- **rilasciare** alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- **mantenere le interloquazioni** con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, le integrazioni;
- **effettuare una verifica preliminare** dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.lgs. n. 24/2023;
- **curare la gestione delle segnalazioni** pervenute tramite i canali interni e:
 - archiviare la segnalazione se ritenuta manifestamente infondata e/o priva d'ogni elemento utile ad avviare opportuni approfondimenti. In tal caso viene adottata delibera formale di archiviazione da parte dello stesso Comitato di Sostenibilità;
 - dare avvio alla successiva fase istruttoria, se la segnalazione appare fondata.
- **gestire la segnalazione** nei tre mesi successivi dall'avviso di segnalazione o dalla ricezione della stessa, dando informazione al segnalante in ordine al seguito dato alla segnalazione o ai provvedimenti adottati.

9.2 - Istruzione interna ed esecuzione delle verifiche

La verifica della fondatezza delle condotte illecite segnalate è di competenza del Comitato di Sostenibilità, che vi provvede effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Il Comitato di Sostenibilità può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di soggetti esterni (es. esperti, consulenti, ecc.). Lo stesso è in ogni caso tenuto a coinvolgere, nelle proprie indagini e valutazioni, gli Organi appositamente nominati rispetto alle norme SA8000:2014, Uni ISO 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022, pur rispettando i requisiti di riservatezza prescritti dal D. Lgs. 24/2023.

In base agli esiti dell'accertamento, il Comitato di Sostenibilità procede come di seguito indicato.

- 1) Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dal Comitato di Sostenibilità con le relative motivazioni.
- 2) Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Comitato di Sostenibilità può suggerire, richiedere e/o raccomandare alle funzioni interessate le opportune azioni correttive in relazione alla fattispecie accertata, al fine di rafforzare il Sistema di Controllo interno.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

- 3) Nel caso in cui il provvedimento da attuare interessi un soggetto apicale o un membro degli organi sociali, il Comitato di Sostenibilità ne dà evidenza al Legale Rappresentante, per gli opportuni provvedimenti.

In ogni modo, l'indagine non può riguardare la sfera privata o le opinioni personali delle risorse segnalate e deve avvenire nel rispetto dei limiti di legge e delle norme interne.

Quando le segnalazioni si sostanziano in una notizia di reato da cui può conseguire un procedimento penale, il Comitato di Sostenibilità informa il Legale Rappresentante, per valutare se conferire un mandato ad un legale esterno affinché svolga le investigazioni difensive come disciplinate dal codice di procedura penale.

Quando la segnalazione riguarda uno dei soggetti che interviene nella gestione della segnalazione tale gestione non viene curata dalla persona segnalata, che si astiene da ogni attività.

Se necessario, si affida la gestione della segnalazione a professionisti esterni, dotati di idonea professionalità ed autonomia.

10 Adozione di provvedimenti e misure correttive

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate, si evinca una condotta illecita ascrivibile al proprio personale (sia segnalante che segnalato), la Società, tramite le Funzioni competenti, agisce immediatamente adottando misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati al fatto illecito, secondo quanto disposto da norme di legge, dal Contratto collettivo di lavoro e dal Codice Disciplinare.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante. In armonia con quanto disposto dalla normativa, se l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso alla Società o che lo stesso abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l'identità del Segnalante non verrà rivelata senza il suo consenso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il Segnalante non acconsenta espressamente alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Qualora il *whistleblower* si sia rivolto, oltre che alla Società, anche all'autorità giudiziaria, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste dalla presente procedura. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del *whistleblower*.

11 Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate.

Se la contestazione disciplinare che si intende adottare nei confronti del segnalato/dei segnalati è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità del segnalante è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del medesimo.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Tutte le risorse legittimate a ricevere la segnalazione in funzione del ruolo ricoperto (come definito nella presente procedura) vengono autorizzate al trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e devono scrupolosamente attenersi alle istruzioni ricevute ed alla normativa vigente.

Nel caso in cui venga effettuata una segnalazione anonima è necessario garantire, lungo l'intero corso di gestione della segnalazione, la massima riservatezza sul contenuto della segnalazione e sulla identità della persona segnalata ove ricavabile in via indiretta/incidentale anche nel corso degli approfondimenti interni.

12 Comunicazione a terzi

La tutela della riservatezza del Segnalante si applica anche ove si renda necessario coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni alla Società) per le verifiche sui fatti segnalati.

Nel caso in cui si renda necessario, la Società trasmette la Segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta la tutela della riservatezza.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall’Autorità giudiziaria, la Società fornisce tale indicazione, previa notifica al Segnalante.

Il Segnalante deve essere preventivamente informato della eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni alla Società, la stessa Società non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del Segnalante.

13 Tutela della riservatezza del segnalato

Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il Segnalato, la cui identità non viene divulgata e ne viene tutelata la privacy, salvo che diventi oggetto di procedimenti giudiziari.

Il Segnalato ha diritto di essere informato dell’esistenza della Segnalazione e dell’esito delle verifiche svolte, che dovranno essere completate entro un ragionevole lasso di tempo, generalmente previsto in 3 mesi. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatto salvo il caso di esercizio del diritto di difesa espressamente previsto dalla legge. In particolare, a tutela dell’immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di segnalazioni manifestamente infondate e in presenza di dolo o colpa grave da parte del Segnalante, sarà garantita l’adozione di provvedimenti anche nei confronti del Segnalante.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

14 Divieto di discriminazione e di ritorsione nei confronti del segnalante

Nei confronti del Segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie o ritorsive, si intendono:

- la sanzione, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

- le misure “organizzative” aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione;
- atti e provvedimenti, comportamenti od omissioni che possono avere effetti discriminatori o ritorsivi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito una elencazione di possibili misure ritorsive:

- irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Comitato di Sostenibilità che, valutata la sussistenza degli elementi, assumerà le iniziative ritenute più adeguate.

Si ricorda che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere della Società, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023
---	-------------------------------	--

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione (da ritorsioni o misure discriminatoria) si applicano anche ai c.d. facilitatori, ai colleghi, parenti o affetti stabili del Segnalante, nonché agli enti di proprietà di quest'ultimo.

Qualora in particolare il Segnalante in buona fede sia un dipendente, il Comitato di Sostenibilità (avvalendosi delle funzioni aziendali competenti) monitorerà lo svolgersi della vita lavorativa del dipendente per un periodo di 2 anni dalla data della Segnalazione, per provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla Segnalazione stessa.

15 La “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto

La rivelazione effettuata dal Segnalante, perseguendo l'interesse all'integrità della Società e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nella stessa Società, è da considerarsi come “giusta causa” di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.).

In tale ambito, il Segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Si ha “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto a condizioni che:

- il Segnalante agisca al fine di tutelare l'interesse all'integrità della Società e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nella stessa Società;
- il Segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata»;
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito»;
- la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

L'esigenza di tutelare la segretezza di certe informazioni fa sì che la loro rivelazione debba essere finalizzata unicamente alla volontà di far emergere l'illecito e che costituisca una «modalità eccedente» quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori (a titolo esemplificativo si pensi a finalità di gossip/vendicative/opportunistiche/scandalistiche).

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS
		PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023

L'invio a soggetti diversi da quelli indicati per legge o l'utilizzo di altri canali, non specificamente predisposti per le segnalazioni di *whistleblowing*, potrebbe comportare il rischio di diffusione delle informazioni coperte da segreto.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

16 Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del Segnalante.

Nei casi in cui il Segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera, lo stesso segnalante è escluso dal beneficio delle tutele previste.

In caso di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 non sono garantite alla persona segnalante o denunciante, alla quale può essere irrogata una sanzione disciplinare.

17 Reporting

Il Comitato di Sostenibilità predispone una relazione annuale in merito alle Segnalazioni eventualmente pervenute e agli approfondimenti effettuati, da trasmettere al Legale Rappresentante e agli Organi di Amministrazione e di Controllo. Tale relazione deve trattare i dati sensibili dei Segnalanti e dei soggetti Segnalati in modo anonimo ed aggregato.

18 Informazione e formazione

La presente Procedura viene inviata a tutti i dipendenti mediante comunicazione sul gestionale dei dipendenti e pubblicata in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI	CRISTOFORO SCS ONLUS PRO SGZ 01/06/2021 Rev 02 del 12/12/2023
---	-------------------------------	--

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.